

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ORGANISMO PAGATORE

PAC 2023 - 2027

**MANUALE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA UNICA**

CAMPAGNA 2024

***Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo
e del Consiglio 2 dicembre 2021***

DOCUMENTO	AREA OPERATIVA DELL'OPP
PAC 2023-2027 - MANUALE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA	AREA AUTORIZZAZIONE E SERVIZIO TECNICO

PRIMA APPROVAZIONE	NUMERO	DATA
Decreto Direttore OPPAB – Versione n. 1 – PAC 2023-2027	Atto n. 7 Prot. n. 2271	06.03.2023

VERSIONE	MOTIVO DELLA REVISIONE	NUMERO ATTO APPROVAZIONE	DATA ATTO
2023:1	Nuova programmazione 2023-2027 – Campagna 2023	7/2023	06.03.2023
2023:2	Adeguamenti normativi	17/2023	04.07.2023
2024:1	Adeguamenti normativi e aggiornamento per la Campagna 2024	7/2024	30.01.2024

INDICE

1.	PREMESSA.....	6
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
2.1	NORMATIVA COMUNITARIA	6
2.1.1	DIRETTIVE, REGOLAMENTI, DECISIONI DI ESECUZIONE	6
2.1.2	DOCUMENTI DI LAVORO E LINEE GUIDA UE	8
2.2	NORMATIVA NAZIONALE	8
2.2.1	LEGGI E DECRETI	8
2.2.2	CIRCOLARI AGEA	11
2.2.3	ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA.....	13
2.3	NORMATIVA PROVINCIALE	13
3.	DEFINIZIONI	15
4.	ANAGRAFE DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE	26
5.	DOMANDA PRECOMPILATA	26
6.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA.....	27
7.	DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 E DAL DECRETO MINISTERIALE 23 DICEMBRE 2022, N. 660087	28
7.1	AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE IN ATTIVITÀ (art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	28
7.2	GIOVANE AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE (art. 5 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	29
7.3	NUOVO AGRICOLTORE / NUOVA AGRICOLTRICE (art. 6 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	30
8.	FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO	31
8.1	DOMANDA INIZIALE.....	31
8.1.1	PRESENTAZIONE TARDIVA – DOMANDA UNICA INIZIALE	32
8.2	DOMANDA DI MODIFICA O DI RITIRO DELLE DOMANDE DI AIUTO	32
8.3	COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI ART 11 COMMA 14 D.M. 660087	33
8.4	COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2021/2116 – DEROGHE IN CASI DI FORZA MAGGIORE E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	33
8.5	COMUNICAZIONE AI SENSI DEL'ART. 11 COMMA 11 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2022, N. 660087 – TRASFERIMENTO (CESSIONE) D'AZIENDE	35
9.	REGIMI DI SOSTEGNO, PREVISTI DAL TITOLO III, CAPO II, SEZIONE 1 DEL REG. UE 2021/2115	36
10.	SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ PD01-BISS, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 2 DEL REG. (UE) N. 2021/2115	37
10.1	VALORE DEI DIRITTI D'AIUTO E CONVERGENZA (art. 10 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	37
10.2	ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - DOMANDA UNICA (art. 11 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	38
10.3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	38
10.3.1	SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE.....	39

10.3.2	PRATI PERMANENTI	39
10.4	RISERVA NAZIONALE (art. 12 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087).....	42
10.5	TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO	43
11.	SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 3 DEL REG. UE 2021/2115	44
11.1	SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS) PD02-CRISS	44
11.2	SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI E LE GIOVANI AGRICOLTRICI (CIS YF) PD03-CIS YF	44
12.	REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 4 DEL REG. UE 2021/2115	45
12.1	ECOSHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE PD 05-ES 1.1 e PD 05-ES 1.2 (art. 17 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	46
12.2	ECOSHEMA 2 – PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE PD05-ES2 (art. 18 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	48
12.3	ECOSHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO PD05-ES3 (art. 19 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	49
12.4	ECOSHEMA 4 – PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO PD05-ES4 (art. 20 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	49
12.5	ECOSHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI PD04-ES5a e PD04-ES5s (art. 21 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	50
13.	SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SEZIONE 3 DEL REG. UE 2021/2115	52
13.1	NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art. 22 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	52
13.2	SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE PD 07-CIS(01a) e PD 07-CIS(01b) (art. 23 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	52
13.2.1	SOSTEGNO VACCHE DA LATTE	52
13.2.2	SOSTEGNO BUFALDE DI ETÀ SUPERIORE A 30 MESI (COMMA 5).....	54
13.3	SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE CARNE BOVINA PD 07-CIS(03a) e PD 07-CIS(03b) (art. 24 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	54
13.3.1	SOSTEGNO VACCHE NUTRICI	54
13.3.2	SOSTEGNO MACELLATI.....	55
13.4	SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE OVI-CAPRINO PD 07-CIS(05a) (art. 25 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	56
13.4.1	SOSTEGNO AGNELLE DA RIMONTA (COMMA 1)	56
13.4.2	SOSTEGNO CAPI OVINI E CAPRINI IGP MACELLATI (COMMA 5)	56
13.5	PREMESSA SULLE TEMPISTICHE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI	57
14.	COMPATIBILITÀ E CONTROLLO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO.....	58
15.	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E CONDIZIONALITÀ SOCIALE	59
16.	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	60
16.1	REQUISITI MINIMI, SANZIONI E CONTROLLI	60

16.2	CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO - AGRICAT (art. 9 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)	61
16.3	CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA.....	61
16.4	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	62
16.5	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR)	63
16.6	PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA DEI PAGAMENTI E DELLE COMUNICAZIONI	63

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC, valida a partire da gennaio 2023 e basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere,
- lo spettro di possibili interventi convenuti,
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC. Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia (2023IT06AFSP001) e successivamente con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23.10.2023 C(2023) 6990 final è stata approvata la modifica dello stesso.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti le modalità di presentazione della domanda unica per la campagna 2024.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

2.1.1 DIRETTIVE, REGOLAMENTI, DECISIONI DI ESECUZIONE

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 – Istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 - Relativo alle malattie animali trasmissibili; modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (sostituisce il regolamento (CE) n. 21/2004 con effetto a partire dal 20 aprile 2021);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 – Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017 - Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione;

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 - integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che

detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 – Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla

presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione del 17 ottobre 2022 - Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 - Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891 e abrogazione dei regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione del 17 ottobre 2022 - Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

2.1.2 DOCUMENTI DI LAVORO E LINEE GUIDA UE

Ref. Ares(2022)2416762 del 31 marzo 2022 - Osservazioni sul piano strategico della PAC presentato dall'Italia

2.2 **NORMATIVA NAZIONALE**

2.2.1 LEGGI E DECRETI

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4, comma 3 - “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3 - “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 – “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini”

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;

Decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 11 novembre 2005;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006;

Decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252 – “Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese»;

Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

Decreto Ministeriale 24 settembre 2015, n. 5145 – “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015”;

Legge 4 agosto 2017, n. 124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art. 1;

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”;

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53”;

Decreto Ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’art. 43, comma 1, del Decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120”;

Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, n. 360338 – “Dichiarazioni obbligatorie nel settore latte bovino. Modalità di applicazione dell’art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’art. 3 del Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino”;

Decreto Ministeriale 2 agosto 2022, n. 341750, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2022 - “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’art. 224 bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 – “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

Decreto Direttoriale 9 marzo 2023, n. 147634 - “Modifica dell’allegato VI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, Nr. 660087 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050) (GU Serie Generale n. 94 del 21-04-2023);

Decreto Ministeriale 30 marzo 2023, n. 185145 - modifica/integrazione al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087;

Decreto Ministeriale 11 maggio 2023, n. 248477 - “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023.”;

Decreto Ministeriale 22 maggio 2023, n. 263980 - Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 - "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il

regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";

Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 0410739 - "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";

Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 525680 - "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.";

Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690602 - Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.";

Decreto Direttoriale 27 dicembre 2023 - Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027;

2.2.2 CIRCOLARI AGEA

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 18677 del 16 marzo 2021 - "Domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli a partire dalla campagna 2021";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 35277 del 13 maggio 2021 - "Domanda unica 2021 e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. n. 26424 del 14 aprile 2020, nonché precisazioni alla circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 in materia di registrazione degli eventi concernenti gli animali in BDN";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 3166 del 18 gennaio 2022 - "Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 11389 del 15 febbraio 2023 – "Trasparenza – Esercizio finanziario 2023 e successivi";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 12874 del 22 febbraio 2023 – "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 20232 del 17 marzo 2023 - "Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";

AGEA - COORD - Prot. Interno N. 24084 del 31 marzo 2023 - "Programmazione PAC 2023/27. Invio bozza Decreto ministeriale «Controlli»";

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 25739 del 6 aprile 2023 - “Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguito circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 26880 del 12 aprile 2023 – “Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 26882 del 12 aprile 2023 – “Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 31369 del 28 aprile 2023 – “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 31370 del 28 aprile 2023 - “Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 35478 del 12 maggio 2023 - “Riserva nazionale per l’attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 35149 del 12 maggio 2023 - “Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 36677 del 16 maggio 2023 - “Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e precisazioni in merito al sostegno accoppiato - modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 37267 del 18 maggio 2023 - “Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alla circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023 e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 40336 del 26 maggio 2023 - “Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 43528 del 8 giugno 2023 - “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Modifica alla circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 45396 del 13 giugno 2023 - “Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 49115 del 26 giugno 2023 - “Procedura di calcolo dell’utilizzo dei titoli PAC”;

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N. 59857 del 1° agosto 2023 - “Riforma della politica agricola comune – Comunicazioni relative alle fattispecie di forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di azienda rispettivamente ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell’art. 3 Reg. (UE) n. 2022/1173 per i pagamenti diretti.”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 60904 del 4 agosto 2023 - “Agricoltore in attività – Definizione del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - campagna 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 60934 del 4 agosto 2023 - “Interventi soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) relativi alla domanda di pagamento unica e allo Sviluppo Rurale. Controlli oggettivi degli interventi non sottoposti all’AMS e dei requisiti di condizionalità – criteri di selezione del campione 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 67143 del 12 settembre 2023 – “Disciplina relativa al fascicolo aziendale”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 76310 del 16 ottobre 2023 - “Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti” (la presente circolare sostituisce integralmente le circolari AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 e prot. n. 40336 del 26 maggio 2023);

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 79083 del 24 ottobre 2023 - “Giovani e nuovi agricoltori in ambito pagamenti diretti: precisazioni sul requisito relativo alla formazione e alla capacità professionale”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 81628 del 2 novembre 2023 – “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 83163 del 9 novembre 2023 – “Approvazione Specifiche di fotointerpretazione Refresh 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 85930 del 17 novembre 2023 – “Procedura per l’iscrizione a ClassyFarm per la sola campagna 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 90337 del 1° dicembre 2023 – “Domanda unica 2023 - pagamento saldi”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 97381 del 28 dicembre 2023 – “Procedura per la gestione degli esiti non conclusivi (bandierine gialle) nell’ambito dell’AMS 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 97556 del 28 dicembre 2023 – “Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. (UE) 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 97806 del 30 dicembre 2023 – “Programmazione PAC 2023 – 2027. Consolidamento e validazione Layer Pratiche Locali Tradizionali (PLT). Disciplina per la gestione e per i controlli. Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 25772 del 6 aprile 2023”;

AGEA - COORD - Prot. Uscita N. 2664 del 12 gennaio 2024 – “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”;

2.2.3 ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA

2.3 **NORMATIVA PROVINCIALE**

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 - “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Deliberazione della Giunta provinciale 26 giugno 2018, n. 634/2023 - “Approvazione delle particelle fondiarie con pratiche locali tradizionali di pascolamento”;

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 febbraio 2023, n. 177/2023 – “Criteri per il calcolo del carico bestiame”;

Deliberazione della Giunta Provinciale 28 febbraio 2023, n. 182/2023 – Approvazione delle “Disposizioni provinciali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115”;

Deliberazione della Giunta Provinciale 4 luglio 2023, n. 580/2023 – Recepimento della Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 e del Decreto Ministeriale MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023”;

Decreto del Direttore della Ripartizione 43 del 29 dicembre 2023, n. 24660/2023 - Approvazione parametri di valutazione e percentuale di riduzioni in caso di inadempienze nell'ambito dei requisiti minimi fitosanitari, fertilizzanti e benessere animale nell'ambito dei regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (Ecoschemi) ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2115/2021;

3. DEFINIZIONI

Il regolamento (UE) 2021/2115 all'art. 3, il regolamento (UE) 2021/2116 all'art. 2, il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, all'art. 3, e il D.M. 4 agosto 2023, n. 0410739 stabiliscono le seguenti importanti definizioni pertinenti (in ordine alfabetico):

- 01 adiacenza alla parcella agricola** - sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i →"sistemi agroforestali" lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore o agricoltrice nei termini e nei modi stabiliti per l'→"ettaro ammissibile" e che, tramite il loro lato più lungo toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa.
- Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola.
- Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte;
- 02 AGEA Coordinamento** - l'Organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 è designato da uno Stato membro qualora siano riconosciuti più organismi pagatori. L'organismo di coordinamento svolge in generale funzioni di attuazione e coordinamento, elabora e trasmette informazioni alla Commissione e promuove per quanto possibile l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione;
- 03 agricoltore/agricoltrice** - persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui →"azienda" è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola quale individuata nel D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087;
- 04 agricoltore o agricoltrice in attività** - ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 sono considerati agricoltori e agricoltrici in attività i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto. Per i requisiti specifici si rimanda al capitolo 7. "Disposizioni generali".
- 05 altra dichiarazione** - qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o una beneficiaria o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- 06 anagrafe nazionale delle aziende agricole** - l'anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 comprensiva delle anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite;

- 07 animale accertato** - nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure nell'ambito di un intervento di sostegno connesso agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- 08 animale potenzialmente ammissibile** - un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- 09 animali dichiarati** - gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di un intervento di sostegno connesso agli animali;
- 010 attività agricola** - attività che consente di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il →"bosco ceduo a rotazione rapida";
 - b) il mantenimento della →"superficie agricola" in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;
- 011 azienda** - tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un →"agricoltore o un'agricoltrice", situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- 012 azienda zootecnica** - vedi →"stabilimento";
- 013 banca dati informatizzata** - la base di dati informatizzata di cui all'art. 3, lettera b), e all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'art. 108, paragrafo 3, e agli articoli 101, 109, 113 e 118 del regolamento (UE) n. 2016/429, rispettivamente;
- 014 Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)** - istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it;
- 015 bosco ceduo a rotazione rapida** - le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo (vedi anche →"colture permanenti");
- 016 Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)** - norme e standard finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio

- 017 Centri di Assistenza Agricola (CAA)** - strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del D.M. 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione;
- 018 ClassyFarm** - il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
- 019 codice di identificazione (per marchi auricolari e altri mezzi di identificazione)** - il codice di identificazione di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e/o i codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/949 della Commissione, rispettivamente;
- 020 colture permanenti** - le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i →"vivai", il →"bosco ceduo a rotazione rapida" e i →"sistemi agroforestali";
- 021 criteri di gestione obbligatori (CGO)** - atti derivanti dall'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali
- 022 criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione** - attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.
- 023 detentore o detentrica degli animali** - vedi →"operatore o operatrice"
- 024 domanda di aiuto SIGC** - una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di qualsiasi intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 0410739, gestito dal sistema integrato di gestione e controllo; per quanto riguarda gli interventi basati sulle superfici la domanda è presentata tramite modulo di domanda geospaziale (GSA);
- 025 domanda geospaziale** - un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS), che consente ai beneficiari e alle beneficiarie di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'art. 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento; il modulo, precompilato con le informazioni ricavate dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) presenti nel →"fascicolo aziendale", viene fornito dall'Organismo pagatore competente per presentare la domanda unica per i pagamenti diretti relativamente a tutti gli interventi basati sulle superfici;
- 026 domanda per interventi basati sugli animali** - oltre alle informazioni richieste in base all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, le domande per interventi basati sugli animali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
 - b) dove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
 - c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'art. 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Nell'ambito del sistema di domanda automatica, tutti gli animali del beneficiario o della beneficiaria pertinenti ai fini dell'intervento sono considerati inclusi nella richiesta;

- 027 Dose Definita Die (DDD)** - si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
- 028 epizootia** - in ambito veterinario indica la diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse, ed eventualmente anche all'uomo (p. es. brucellosi, rabbia, salmonellosi, toxoplasmosi ecc.);
- 029 erba e altre piante erbacee da foraggio** - tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- 030 errore palese** - errore dichiarativo non volontario; la nozione di "errore palese" non può essere applicata in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi di ogni singolo caso. L'Organismo pagatore deve procedere ad istruire ogni singola richiesta per stabilire se si tratta o meno di errore palese. Si rimanda al capitolo 8.3 "Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi";
- 031 ettaro ammissibile** - comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore o agricoltrice alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei → "titoli di conduzione" (allegato III al D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087), fermo restando che l'agricoltore o agricoltrice è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:
- 1) le → "superfici agricole a seminativo", → "colture permanenti" e → "prato permanente" che durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno siano utilizzate per l'attività agricola o per le quali, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'Organismo pagatore di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/2116 dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo culturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii) del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
 - 3) e, per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 032 fascicolo aziendale** - è l'insieme delle informazioni dichiarate dall'azienda, controllate, verificate ed accertate in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), integrate con le informazioni già presenti sulle banche dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per i

requisiti specifici si rimanda al capitolo 4. “Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell’agricoltore o agricoltrice”.

- 033 fondi di mutualizzazione** - un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori e alle agricoltrici aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi e queste ultime ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
- 034 giovane agricoltore o agricoltrice** - ai sensi dell'art. 5 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 è considerata giovane agricoltore o agricoltrice la persona fisica che:
- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;
 - b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 15 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
 - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza.
- Si rinvia al capitolo 7. “Disposizioni generali”;
- 035 inadempienza** - qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
- 036 isola aziendale** - porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso agricoltore o una stessa agricoltrice, individuate in funzione degli appezzamenti realmente condotti risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.;
- 037 marchio auricolare** - il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui-al-regolamento (UE) n. 653/2014 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al regolamento (UE) 2016/429 e all'art. 45 del regolamento (UE) 2019/2035;
- 038 materiale geografico** - mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del GIS tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri;
- 039 nuovo agricoltore / nuova agricoltrice** - la definizione fa riferimento a un agricoltore o una agricoltrice diverso o diversa dal giovane agricoltore o dalla giovane agricoltrice e che è «capo dell'azienda» per la prima volta ad un'età compresa tra i 41 e 60 anni. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate. Si rinvia al capitolo 7. “Disposizioni generali”;
- 040 operatore / operatrice** - qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari; il termine di cui all'art. 4 paragrafo 24) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio sostituisce il precedente termine “detentore o detentrica”;
- 041 Organismo di Coordinamento (OC) AGEA** - ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2021/2116 è un organismo incaricato di:
- 1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - 2) fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'art. 54, paragrafo 1, del regolamento succitato e all'art. 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - 3) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
 - 4) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione;

- 042 Organismo Pagatore (OP)** - gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'art. 5, paragrafo 2, e all'art. 6 del regolamento (UE) 2021/2116, finanziate dai fondi FEAGA e FEASR.
- 043 parcella agricola** - un'unità, definita dagli Stati membri, di →"superficie agricola" determinata conformemente all'art. 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di →"parcella di riferimento" e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'art. 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'art. 70 del medesimo regolamento;
- 044 parcella di riferimento** - superficie geograficamente delimitata che ha un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle →"parcelle agricole" di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una →"superficie agricola" di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
- Eventualmente, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
- Il sistema di identificazione delle →"parcelle agricole" di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'art. 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'art. 70 del medesimo regolamento.
- Gli Stati membri delimitano le parcelle di riferimento in modo da garantire che ciascuna parcella sia stabile nel tempo, misurabile e consenta la localizzazione unica e inequivocabile di ogni parcella agricola e unità fondiaria con superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, dichiarate annualmente (per maggiori dettagli vedi regolamento delegato (UE) 2022/1172, art. 2 e ss.).
- 045 pascolo o pascolamento** - fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal o dalla richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE
- 046 passaporto per gli animali** - il passaporto per gli animali di cui all'art. 3, lettera c), e all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- 047 Piano Culturale Aziendale o Piano di coltivazione** - informazioni all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 e all'art. 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 contenete la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore o agricoltrice ovvero determinato d'ufficio da parte della pubblica amministrazione;

- 048 prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati «prato permanente») -** terreno utilizzato per la coltivazione di →"erba o altre piante erbacee da foraggio", naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- 049 prodotti agricoli -** prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE-Trattato sul funzionamento dell'UE, ad eccezione dei prodotti della pesca,
- 050 regime di aiuto per animali -** un intervento di sostegno accoppiato facoltativo previsto dal Titolo III, sezione 3 del Reg. UE 2021/2115, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
- 051 regimi di aiuto per superficie -** i pagamenti diretti disaccoppiati per superficie ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115 sono i seguenti:
- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici;
 - i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
- 052 registro (di stalla) -** in relazione agli animali, il registro tenuto dall'operatore/operatrice (detentore/detentrica) che detiene gli animali di cui all'art. 3, lettera d), e all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e le norme di registrazione di animali terrestri e materiale germinale di cui agli articoli 1, lettera d), 108 paragrafo 3, 102, 106, 107 e 111 del regolamento (UE) 2016/429, rispettivamente;
- 053 responsabile del pascolo -** persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in →"BDN", funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.
- 054 seminativo -** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28.
- I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano →"prati permanenti" e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.
- La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare →"sistemi agroforestali". Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale (vedi →"sistemi agroforestali sui seminativi");
- 055 Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) -** sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo

geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), come definito nel paragrafo 7.2 del Piano strategico della PAC (PSP);

- 056 Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA)** - il sistema di informazione geografica basato su orto immagini aeree o satellitari di altissima, alta e media risoluzione del territorio, di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116, gestito da AGEA, e definito all'articolo 2 del decreto 1° marzo 2021
- 057 sistema di domanda automatica** - sistema di domanda di cui all'articolo 69 paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente all'Amministrazione di versare ai beneficiari i pagamenti sulla base dei dati disponibili nelle banche dati ufficiali informatizzate, detenute dall'Amministrazione stessa, ivi comprese quelle del SIGC, che includono la banca nazionale animali (BDN), gestita dal Ministero della Salute, per gli interventi sugli animali. I settori a cui si applica la domanda automatica sono definiti con circolare da AGEA;
- 058 sistema di identificazione e di registrazione degli animali** - il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal suddetto regolamento (UE) n. 2016/429;
- 059 Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)** - il sistema, disciplinato dal titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.

Se del caso, i sistemi d'informazione geografica consentono tale scambio e integrazione di dati su parcelle agricole in zone protette e designate delimitate che siano state stabilite in conformità della legislazione dell'Unione di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115, quali le zone Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'art. 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32), nonché sugli elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'art. 13 del regolamento (UE) 2021/2115 o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento;

- 060 sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)** - definito all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente;
- 061 sistemi agroforestali per colture permanenti** - superfici utilizzate per → "seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale" per formare sistemi agroforestali. I sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:
- sistemi in cui, insieme alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-

ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato alla lettera i) dell'art. 3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 (vedi anche →"adiacenza alla parcella agricola" al capitolo 3. "Definizioni" del presente manuale);

- 062 sistemi agroforestali sui seminativi** - superfici utilizzate per →"seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale" per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
- sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nel capitolo 3. "Definizioni" alla voce →"adiacenze" e alla lettera i) dell'art. 3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087;
- 063 stabilimento** - locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi: a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'art. 4, paragrafo 27) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 064 successione anticipata** - comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario o alla nuda proprietaria e tutti i casi in cui un agricoltore o un'agricoltrice abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore o altra agricoltrice, al quale o alla quale il primo o la prima può succedere per successione legittima (vedi anche →"trasferimento");
- 065 superficie agricola** - qualsiasi superficie occupata da →"seminativi", →"prati permanenti e pascoli permanenti", o →"colture permanenti";
- 066 superficie determinata** - nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario o la beneficiaria, oppure nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco;
- 067 superficie MEA (Maximum Eligible Area)** - superficie massima ammissibile da parcella di riferimento, tenendo conto delle parcelle agricole eleggibili per misure / interventi per le domande DU e PSR – superfici;
- 068 terreno a riposo** - si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda;
- 069 titoli di conduzione** - le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta, sono le seguenti:

- Proprietà esclusiva: visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ o atto di conferimento delle superfici nella società, sentenza che accerta l'usucapione, decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali.
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi: documenti attestanti la proprietà e dichiarazione dal o dalla contitolare interessato o interessata ad attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri o delle altre titolari del diritto.
- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati: contratto preliminare registrato.
- Usufrutto: Atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di contitolarità del diritto, dichiarazione dell'usufruttuario o usufruttuaria attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri o delle altre titolari del diritto.
- Nuda proprietà: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata e dichiarazione dell'usufruttuario o usufruttuaria concedente.
- Enfiteusi: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata.
- Mezzadria: Atto pubblico o scrittura privata registrata.
- Colonia parziaria: Atto pubblico o scrittura privata registrata.
- Affitto (contratto scritto o verbale): Atto pubblico o scrittura privata registrati. In caso di contratto di affitto verbale: dichiarazione resa dal o dalla concedente attestante la concessione della superficie in affitto. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore o della conduttrice e da:
 - 1) dichiarazione di uno dei o una delle contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri o le altre contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
 - 2) dichiarazione di uno dei o una delle contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del Codice civile.
- Affitto in favore del giovane agricoltore o della giovane agricoltrice: Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (la registrazione non è richiesta nei casi di cui all'art. 15 della Legge 441/1998).
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori e conduttrici di superfici destinate a pascolo: contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore o della singola agricoltrice.
- Comodato (contratto scritto o verbale): atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal o dalla concedente in caso di comodato verbale. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore o della conduttrice e da:
 - 1) dichiarazione di uno dei o una delle contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri o le altre contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
 - 2) dichiarazione di uno dei o una delle contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del Codice civile;
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione: Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta;
- Usi civici: Provvedimento dell'Amministrazione concedente con specifica della quota del singolo agricoltore o della singola agricoltrice;
- Compartecipazione stagionale: Contratto registrato (non si applica al prato permanente);
- Custodia giudiziaria: Provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

- Conduzione ai sensi dell'art. 1bis, comma 12, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116: Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione.
 - Uso oggettivo del suolo (in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica): Dichiarazione dell'agricoltore o agricoltrice che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo o dalla medesima;
- 070 trasferimento** - l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore o un'agricoltrice in attività stabilito o stabilita in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'Organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario o agricoltrice cessionaria;
- 071 Unità Tecnico Economica (UTE)** - l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- 072 vendita** - la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;
- 073 vivai** - le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle (vedi anche → "colture permanenti").

4. ANAGRAFE DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE

Definizione e funzioni dell'anagrafe delle aziende: Il D.M. 1° marzo 2021, n. 99707 "Misure nell'ambito del SIAN" specifica che l'anagrafe delle aziende è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, esercenti attività in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, identificate dal codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).

L'art. 2, comma 1 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 stabilisce che l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/1999, sia integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite. All'art. 6 il medesimo decreto stabilisce che l'Anagrafe rende disponibili agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'art. 4 del DPR n. 503/1999, i servizi finalizzati alla precompilazione della domanda.

L'art. 4 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, e il D.M. 1° marzo 2021, n. 99707, disciplinano specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Fascicolo aziendale: La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore o agricoltice presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori e le agricoltrici, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti e tenute a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata. Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, gli agricoltori e le agricoltrici devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 entro almeno il giorno precedente alla data di presentazione della domanda unica e sono tenuti e tenute a comunicare gli eventuali aggiornamenti. Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori previsti.

Il fascicolo aziendale (di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162), deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare.

In Provincia di Bolzano il fascicolo aziendale è istituito presso l'Ufficio Sistemi informativi agricoli.

5. DOMANDA PRECOMPILATA

Origine dei dati della domanda precompilata - Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, è disposta tramite modulo precompilato dall'Organismo Pagatore. Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'Organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Il contenuto minimo della domanda geospaziale è stabilito dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore o allevatrice in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario o della beneficiaria rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore o allevatrice deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Dimensione minima parcella agricola - La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Diritti di protezione dei dati - La domanda rinvia poi all'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Responsabilità del o della richiedente - Il o la richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il o la richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA

Le Domande Uniche di Pagamento devono essere presentate dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche, che ricadono nella competenza territoriale di OPPAB (ovvero che abbiano l'OPPAB quale Organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale), in formato elettronico per il tramite del portale MyCivis. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la Domanda Unica di Pagamento deve essere presentata all'Organismo pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'OPPAB presentano le domande uniche di pagamento 2024 secondo le modalità di seguito indicate.

- Presentazione ai CAA: I CAA provvedono alla raccolta e alla presentazione della Domanda Unica di Pagamento debitamente sottoscritta dall'agricoltore o agricoltrice utilizzando il sistema informativo di OPPAB (MyCivis, integrato da WebGIS per l'identificazione e la selezione delle parcelle agricole). Nei casi previsti, il CAA si occupa anche dell'archiviazione del fascicolo della domanda.
- Presentazione all'OPPAB: Il beneficiario o la beneficiaria che decide di non avvalersi dei servizi messi a disposizione dai CAA sul territorio deve recarsi presso l'OPPAB (Organismo Pagatore provinciale - OPPAB, Via Alto Adige, 50 – 39100 Bolzano) e presentare domanda in autonomia con il supporto del personale dell'Ufficio Area autorizzazione e Servizio tecnico. A tale scopo l'utente dovrà richiedere preventivamente un appuntamento con il personale dell'ente preposto in tempi utili per l'espletamento delle procedure necessarie per la presentazione della domanda.

L'agricoltore o agricoltrice può presentare una sola domanda per gli aiuti diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 2115/2021 relativamente a tutti i terreni che conduce sul suolo italiano e regolarmente registrati nel fascicolo aziendale al 15 maggio dell'anno di campagna.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda Unica devono essere stati dichiarati nel fascicolo precedentemente alla presentazione della domanda.

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile. L'aggiornamento del fascicolo deve avvenire almeno il giorno precedente a quello della presentazione della domanda.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 8. "Finalità e termini di presentazione della domanda unica di pagamento".

7. DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 E DAL DECRETO MINISTERIALE 23 DICEMBRE 2022, N. 660087

Il regolamento (UE) n. 2115/2021 al Titolo III e il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, definiscono le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti.

7.1 AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE IN ATTIVITÀ

(art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Sono considerati →“agricoltori e agricoltrici in attività” i soggetti indicati alla voce corrispondente riportata nel presente manuale al capitolo 3. “Definizioni”, che svolgono un livello minimo di attività agricola consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti **requisiti**:

- a) **iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese** come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore o agricoltrice in attività;
- b) **iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS)** come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) **possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01)**, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all’ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola.

Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori e le agricoltrici che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con Legge 9 agosto 2018, n. 96, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in **territori extradoganali**, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso **l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni** dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano agli agricoltori o alle agricoltrici che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola e che, in riferimento all’**anno di domanda precedente** a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire **pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro**, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Se, invece, un agricoltore o un'agricoltrice **non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente**, il diritto di cui sopra è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore o agricoltrice nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021 o 2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307 o 2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

In caso di **decesso dell'agricoltore o agricoltrice o cessazione dell'attività agricola** successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore o agricoltrice in attività.

L'Organismo di coordinamento e l'Organismo pagatore attuano i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base delle normative succitate.

7.2 GIOVANE AGRICOLTORE / AGRICOLTRICE

(art. 5 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Si considera Giovane agricoltore o agricoltrice la persona che:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in **qualità di capo azienda**;
- b) **non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda** di aiuto di cui all'art. 15 del D.M. 2022/660087 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- c) è in possesso di **adequati requisiti di istruzione e competenza** attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) **titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo** di cui all'allegato VI del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
 - 2) **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo**, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - 3) **titolo di scuola secondaria di primo grado**, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto **entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda** di cui all'art. 15 del D.M. 23 dicembre 2022, Nr. 660087 o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

Impresa individuale: In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore o della giovane agricoltrice, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già

presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);

- b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

Società con partita IVA: L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice:

- a) detiene una quota rilevante del capitale;
- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

7.3 NUOVO AGRICOLTORE / NUOVA AGRICOLTRICE

(art. 6 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Si considera nuovo agricoltore o nuova agricoltrice la persona che:

- a) **inizia l'attività agricola** in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 **non oltre due anni dopo l'anno civile** nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
- b) ha **un'età compresa tra 41 anni e 60 anni** compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
- c) è in possesso di **adeguati requisiti di istruzione e competenza**, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) **titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo**, di cui all'allegato VI del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
 - 2) **titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore**, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - 3) **titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo**, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Per **inizio dell'attività agricola**, si considera la data del primo dei seguenti eventi:

- a) iscrizione del nuovo agricoltore o della nuova agricoltrice nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
- b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
- c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII del D.M. 23 dicembre 2022 nr. 660087 sulla società di nuova costituzione **non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.**

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore o la nuova agricoltrice devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

8. FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

8.1 DOMANDA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, l'OP rende disponibile al o alla richiedente o al suo delegato o delegata la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari o alle beneficiarie che sono soggetti o soggette a un sistema di domanda automatica di cui all'art. 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.

Il termine per la presentazione delle Domande Uniche all'Organismo Pagatore competente è il 15 maggio dell'anno di campagna, salvo proroghe stabilite dallo Stato membro.

- ⇒ **Termine di presentazione:** Per l'anno di campagna 2024 il termine di presentazione delle domande iniziali è stabilito per mercoledì 15 maggio 2024 entro le ore 23:59:59.
- ⇒ **Domande tardive:** Per le domande presentate oltre tale termine per un massimo di 25 giorni si applicano le riduzioni di cui al seguente capitolo 8.1.1.

⇒ **Domande irricevibili:** Le domande iniziali presentate oltre le ore 23:59:59 del 10 giugno 2024 sono irricevibili.

8.1.1 PRESENTAZIONE TARDIVA – DOMANDA UNICA INIZIALE

La presentazione di una domanda, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta le seguenti riduzioni e i seguenti effetti:

- riduzione del 1% per ciascun giorno di ritardo dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza;
- riduzione del 3% per ciascun giorno di ritardo del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza;
- con un ritardo superiore a 25 giorni la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento, ne è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.

8.2 DOMANDA DI MODIFICA O DI RITIRO DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal o dalla richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 2022/1173 e dettagliate dal D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario o la beneficiaria è stato informato o è stata informata dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
- per gli interventi relativi agli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;
- per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario o la beneficiaria è stato informato o è stata informata dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva; sono invece consentiti modifiche o ritiri delle parti della domanda di aiuto non interessate dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'Organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari o le beneficiarie ne sono informati o informate, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo Organismo pagatore.

La domanda di modifica sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

8.3 COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI ART 11 COMMA 14 D.M. 660087

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario o dalla beneficiaria possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di →"errore palese" riconosciuto dall'Organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario o la beneficiaria abbia agito in buona fede. La comunicazione di errori palesi, sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata, quindi occorre indicare l'ID domanda che si intende correggere.

La nota interpretativa della Commissione europea n. 2011-09 del 15.02.2011 ha evidenziato le categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate come errori palesi, per esempio errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie).

Inoltre, è riconosciuto come errore palese l'indicazione in domanda degli estremi catastali di una particella, sulla base dell'indicazione fornita dall'Amministrazione provinciale, che non trova successivo riscontro a seguito di variazioni degli estremi catastali effettuati dall'Amministrazione pubblica, purché vi sia coincidenza di posizione grafica.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Si elencano di seguito alcune casistiche, puramente esemplificative e non esaustive, di errori da considerarsi come "non palesi":

- inversione di cifre (particella oppure animale n. 169 anziché n. 196);
- errore relativo al numero di pagina o di riferimento del Comune nel catasto;
- indicazione del numero di una particella vicina derivante da un errore nella lettura di una carta geografica.
- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;

Efficacia della correzione di errori palesi - La comunicazione di correzione di errori palesi presentata, non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori e dalle agricoltrici. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere l'ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette l'efficacia della domanda per la correzione degli errori palesi.

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi già menzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.

8.4 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2021/2116 – DEROGHE IN CASI DI FORZA MAGGIORE E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dell'art. 36 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087:

1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario o la beneficiaria continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore

competente per la domanda unica, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o la beneficiaria sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

L'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 prevede che la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario o della beneficiaria;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario o della beneficiaria;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario o della beneficiaria.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	copia della domanda di aiuto di riferimento
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario o della beneficiaria	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
e) decesso del o della titolare	1. copia del certificato di morte del o della richiedente 2. scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa ai punti precedenti: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo o della nuova richiedente; <i>nel caso di coeredi:</i> - delega di tutti i coeredi al o alla richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 3. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario o alla nuova intestataria o, in alternativa: dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente al documento di identità in corso di validità	copia della domanda di aiuto di riferimento
f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario o della beneficiaria	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie **b)** e **c)** si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore competente ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

8.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 11 DEL D.M. 23 DICEMBRE 2022, N. 660087 – TRASFERIMENTO (CESSIONE) D'AZIENDE

In caso di trasferimento di azienda a norma dell'art. 3 paragrafo 5. del Reg. (UE) n. 2022/1173, gli organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Come previsto dalla circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0026882 del 12/04/2023, se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il o la cedente deve darne comunicazione all'Organismo pagatore competente entro 15 giorni lavorativi. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irricevibili.

È consentito all'agricoltore (cessionario) o all'agricoltrice (cessionaria) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore o agricoltrice (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo o ultima di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del o della cedente al rilevataro o alla rilevataria, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali o le partite tavolari 2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al o alla richiedente - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
	- documento di identità in corso di validità In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dall'agricoltore o agricoltrice in merito all'esenzione dalla partita IVA.	

9. REGIMI DI SOSTEGNO, PREVISTI DAL TITOLO III, CAPO II, SEZIONE 1 DEL REG. UE 2021/2115

Vengono di seguito riportati i **tipi di intervento** di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati e riportati nel il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087:

Pagamenti diretti disaccoppiati:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (PD 01 - BISS);
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (PD 02 - CRIS);
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici (PD 03 - CIS YF);
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (PD 04/05 - ES #);

Pagamenti diretti accoppiati:

- il sostegno accoppiato al reddito (PD 07 - CIS #).

L'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede i possibili ambiti di applicazione del sostegno accoppiato.

Nel capo II del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 sono riportati i sostegni accoppiati attivati in Italia:

- **Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23 del D.M.)**
 - Sostegno vacche da latte (comma 1, livello 1) (CIS 01a)
 - Sostegno vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (comma 1, livello 2) (CIS 01b)
 - Sostegno bufale di età superiore a 30 mesi (comma 5) (CIS 02)
- **Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina – carne (art. 24 comma 1 del D.M.)**
 - Sostegno vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (livello 1) (CIS 03a)
 - Sostegno vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (livello 2) (CIS 03b)
- **Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina -macellati (art. 24 comma 2 del D.M.)**
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati dal o dalla richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione (livello 1) (CIS 04a);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e: (livello 2) (CIS 04b)
 - allevati dal o dalla richiedente per almeno 12 mesi prima della macellazione
 - aderenti a sistemi di qualità nazionale e allevati dal o dalla richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione

- aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti e allevati dal o dalla richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione
 - e allevati per almeno 6 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica di cui al Reg. (UE) 1151/2012
- **Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art. 25 del D.M.) :**
 - Sostegno agnelle da rimonta (comma 1) (CIS 05a)
 - Sostegno capi ovini e caprini IGP macellati (comma 5) (CIS 05b)
 - **Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro (art. 26 del D.M.);**
 - Sostegno alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
 - **Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art. 27)**
 - assegnato per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'art. 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115
 - **Sostegno accoppiato al reddito per riso (art. 28)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero (art. 29)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione (art. 30)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (art 31)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (art. 32)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per la soia (art. 33)**
 - **Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art. 34)**

Il beneficiario o la beneficiaria è tenuto o tenuta a rispettare gli impegni e i requisiti espressi dalla condizionalità, definita in un elenco di obblighi minimi, ai sensi dell'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e di quanto prescritto dal Reg. (UE) 2021/2116, che devono essere rispettati su tutta l'azienda e durante tutto l'anno. Per la PAC 2023-2027 sono introdotti obblighi anche relativi la condizionalità sociale. Il non rispetto della condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni.

Si rinvia al capitolo 15. "Condizionalità".

10. SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ PD01-BISS, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 2 DEL REG. (UE) N. 2021/2115

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori e alle agricoltrici, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

10.1 VALORE DEI DIRITTI D'AIUTO E CONVERGENZA

(art. 10 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Annualmente viene applicata una convergenza dei valori dei diritti all'aiuto. Inoltre, ai sensi

dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a 2.000,00 (duemila) euro. Infine, ai sensi dell'art. 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85% dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.

10.2 ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - DOMANDA UNICA

(art. 11 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Ai sensi dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli →"agricoltori e agricoltrici in attività" che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Dichiarazione degli ettari ammissibili: Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore o agricoltrice in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei →"titoli di conduzione" specificati al capitolo 3. "Definizioni" del presente manuale. Gli ettari dichiarati devono essere conformi nel corso dell'intero anno civile alla definizione riportata sempre nel capitolo 3. "Definizioni" del presente manuale alla voce →"ettaro ammissibile" (vedi anche D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, art.3, comma 1, lettera f). Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore o agricoltrice cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità. Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro.

Un'unica dichiarazione dei titoli all'anno: I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore o agricoltrice che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base. I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2024, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2024.

Riduzione percentuale lineare: Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori e alle agricoltrici in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto.

10.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore o agricoltrice deve esercitare un'attività agricola minima di mantenimento delle superfici, come definito all'art. 3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, nel rispetto delle regole di condizionalità rafforzata e sociale stabilite ai sensi degli allegati III e IV del Reg. (UE) 2021/2115. L'introduzione degli Ecoschemi prevede poi impegni aggiuntivi specifici per intervento, ed eventualmente anche a copertura poliennale; si rimanda al capitolo 12. "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale" del presente manuale. Le definizioni di →"ettaro ammissibile" e →"attività agricola" sono riportate nel capitolo 3. "Definizioni", così come identificate dall'art 3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087.

AGEA Coordinamento, inoltre, definisce e aggiorna periodicamente una “Matrice prodotti/interventi” che contiene l’elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell’ambito dei diversi regimi d’aiuto. Sarà possibile introdurre ulteriori codifiche senza alcuna formalità se presenti nella “Matrice prodotti/interventi”.

Ai fini della presentazione della domanda, l’agricoltore o agricoltrice è tenuto o tenuta a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici.

10.3.1 SEMINATIVI E COLTURE ARBOREE

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgere almeno una pratica colturale ordinaria all’anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l’accessibilità della stessa superficie per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

10.3.2 PRATI PERMANENTI

Ai sensi dell’art. 3 del D.M 23 dicembre 2022, n. 660087 la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha adottato la delibera 182 del 28/02/2023 “Disposizioni provinciali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2215” sulla comunicazione delle specificità territoriali in riferimento agli usi e consuetudini locali, superfici naturalmente mantenute e le pratiche locali tradizionali (PLT).

In particolare:

In gran parte del territorio della provincia autonoma di Bolzano, l’attività agricola è esercitata, tradizionalmente e secondo gli usi e le consuetudini locali, prevalentemente su superfici agricole definite quali “prati permanenti” ai sensi dell’ art. 4, paragrafo 3, lettera c del Reg. (UE) 2021/2115, e che vengono utilizzati per la coltivazione di “erba o altre piante erbacee da foraggio” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Sono presenti altre superfici adibite alla produzione di “erba o altre piante erbacee da foraggio” avvicendate entro 5 anni (ricomprese tra i “seminativi”), e altre superfici ancora non destinate alla produzione di foraggi quali le superfici coltivate a “seminativo” e le “colture permanenti” di cui all’art. 4, paragrafo 3, rispettivamente lettera a) e b) del Reg. (UE) 2021/2115.

Le tipologie di prati permanenti sono le seguenti:

- 1) prati permanenti (ovvero superfici sfalciate e normalmente non pascolate o pascolate solo successivamente allo sfalcio); anche prati con tara (superfici sfalciate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) con le proporzioni stabilite all’art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Viene verificato che sia effettuato almeno uno sfalcio all’anno.
- 2) prati permanenti che vengono sfalcati almeno una volta ogni due anni (ovvero superfici sfalciate almeno una volta ogni due anni e normalmente non pascolate o pascolate solo successivamente allo sfalcio); anche prati con tara (superfici sfalciate con le proporzioni stabilite all’art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.3

del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Allegato I Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

- 3) pascoli permanenti (ovvero superfici normalmente adibite al pascolamento e non sfalciate) anche pascoli con tara (superfici pascolate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) con le proporzioni stabilite all'art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087;
- 3.1) pascoli aziendali posti normalmente nelle vicinanze delle aziende zootecniche o stabilimenti o solitamente a fondo valle per i pascoli di proprietà di enti di diritto pubblico o privati dove è prassi il pascolamento diurno (ma sono possibili pascolamenti per periodi più prolungati), anche pascoli con tara (superfici pascolate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) con le proporzioni stabilite all'art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Le superfici pascolo sono verificate con la consistenza media annua dei capi (bovini e ovi-caprini principalmente) detenuti dal o dalla richiedente, presenti negli allevamenti indicati in domanda o desunti dalla banca dati BDN. Sono considerati gli allevamenti riferiti al o alla richiedente come operatore/operatrice (detentore/detentrice) e situati nel medesimo comune o in un comune limitrofo a quello delle superfici a pascolo; gli allevamenti devono essere attivi nel periodo aprile-ottobre, fatti salvi i casi di trasferimento nella gestione dell'allevamento intercorsi. È prevista una consistenza minima media annua di 0,2 UBA per ettaro di superficie pascolata al netto delle tare.
- 3.2) Alpeggi: superfici di pascolo, normalmente a quote superiori, dove è prassi locale consolidata il pascolamento per periodi più prolungati e spesso continuativi (superfici di alpeggio, malghe-Almen) anche di superfici con tara (superfici pascolate la cui superficie adibita alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio sia inferiore al 95% della superficie totale della parcella) con le proporzioni stabilite all'art. 3, comma 1, lettera d) punto 3.3 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Le superfici alpeggio sono verificate con la consistenza dei capi (bovini e ovi-caprini principalmente) relativi ai codici pascolo indicati in domanda o desunti dalla banca dati BDN, di cui il o la richiedente è il o la responsabile e situati nel medesimo comune o nel comune limitrofo all'alpeggio; in tal caso si considerano i capi per un periodo, anche non consecutivo, di 60 giorni. È prevista una consistenza minima media di 0,2 UBA per ettaro di superficie pascolata al netto delle tare e sono considerate anche le UBA relative a capi di cui il o la richiedente non è l'operatore/operatrice (detentore/detentrice);
- 3.3) PLT (pratica locale tradizionale): per superfici adibite a pascolo della provincia autonoma di Bolzano anche se non è predominante l'erba o altre piante erbacee da foraggio, è una superficie dove si applica una pratica locale tradizionale (PLT) consolidata ai sensi art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 3, comma 1, lettera d) punti 3.2) e 3.3) del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087. Le superfici sulle quali sono applicate le pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) consolidate e dove non sono tradizionalmente predominanti "erba e altre piante erbacee da foraggio" sono individuate nel SIPA (sistema di identificazione delle parcelle agricole) come superfici dove, comunque, l'erba e altre piante erbacee da foraggio sono presenti almeno nella percentuale del 30%. Si applica quanto previsto per gli alpeggi a livello di rispetto del pascolamento minimo.

Il D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087, così come integrato dalla delibera 28 febbraio 2023, n. 182, ha fissato il rapporto previsto per il **pascolamento minimo** in 0,2 UBA per ettaro di superficie pascolata al netto delle tare per il periodo di monticazione, come risultante dalle movimentazioni dei capi registrati nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN). Le UBA sono calcolate utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del D.M. Il rispetto del pascolamento minimo costituisce parte integrante per l'ammissibilità della superficie.

Inoltre, il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone. Il mancato rispetto del carico minimo sopra discusso e/o massimo costituisce inadempimento all'impegno di pascolamento per il premio Ecoschema 1, con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 17.03.2023 n. 42, come modificato e integrato dal D.lgs. 23.11.2023 n. 188.

È sufficiente dichiarare e distinguere nel piano colturale le superfici di prato permanente tra alpeggi, pascoli e prati per determinare la pratica effettuata (per alpeggi e pascoli il pascolamento, per i prati lo sfalcio sono le pratiche ordinarie).

Per giunta, in Provincia di Bolzano, l'attività di sfalcio in relazione ai pascoli magri caratterizzati dai codici colturali AS1(Prato area speciale-Tare 20%), AS2 (Prato area speciale-Tare 50%), AP4 (Prato stabile Tara 20%), e AP5 (Prato a sfalcio biennale -Tara 20%) non rappresenta un fattore di rischio in quanto pratica ordinaria e non richiede controlli aggiuntivi. Infatti, non si richiede il deposito di documentazione attestante lo svolgimento dell'attività che in Provincia è considerata ordinaria.

Schema delle attività ordinarie: Si riporta di seguito in maniera riassuntiva l'attività ordinaria prevista per codice colturale, questi criteri valgono per le superfici situate nel territorio della provincia di Bolzano. Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la Regione o Provincia Autonoma nella quale sono ubicate le superfici. Qualora l'agricoltore o agricoltice abbia superfici ricadenti in più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, dei criteri fissati dalla normativa nazionale.

Tipologia superficie	Codici Colturali OPPAB	Criterio di mantenimento provinciale
Prati permanenti	AP2, AP4, AS, AS1, AS2	Sfalcio
Prati permanenti naturalmente mantenuti	AP3, AP5	Sfalcio biennale
Pascoli diurni	PA1, PA2, PA3	Pascolamento controllato come segue: • 0,2 UBA/ha da rapportare su 365 giorni (le UBA dei capi che non raggiungono i 60 giorni sono considerati in proporzione al periodo). • Non è ammesso il pascolamento da terzi. • Si verificano i capi registrati in BDN sotto "Allevamenti da operatore/operatrice".
Alpeggi e PLT	AL1, AL2, AL3, AL4, AL5 AL9	Pascolamento controllato come segue: • 0,2 UBA/ha da rapportare su 60 giorni (le UBA dei capi che non raggiungono i 60 giorni sono considerati in proporzione al periodo). • Ammesso il pascolamento da terzi.

		• Si verificano i capi registrati in BDN sotto "Pascoli da responsabile".
--	--	---

10.4 RISERVA NAZIONALE

(art. 12 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Condizioni per accedere: L'agricoltore o agricolttrice che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare, come condizione necessaria per poter accedere a suddetta riserva, la sezione corrispondente nella domanda unica, impegnandosi a fornire all'Organismo pagatore le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA. Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nella domanda unica.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 la riserva nazionale è costituita presso l'organismo di coordinamento ed è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013:

- a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio precedente, in seguito all'applicazione:
 - i) delle norme sull'agricoltore o agricolttrice in attività;
 - ii) dei requisiti minimi;
- b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori e dalle agricoltrici per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore o un'agricolttrice sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;
- c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori e dalle agricoltrici;
- d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.

Beneficiari in ordine di priorità: La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto secondo l'ordine prioritario sotto riportato a:

- i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici (DAR A),
- i nuovi agricoltori e le nuove agricoltrici (DAR B),
- gli agricoltori e le agricoltrici aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo (DAR F),
- gli agricoltori e le agricoltrici che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. L'accesso alla riserva nazionale per le già menzionate superfici è concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile (DAR C),

- agricoltori e agricoltrici al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettera c) (DAR D).

Valore dei diritti: Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e alle agricoltrici è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Accesso alla riserva per agricoltori o agricoltrici in attività: Possono richiedere di accedere alla riserva, gli agricoltori e le agricoltrici in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori e alle agricoltrici che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore o agricoltrice detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

Si ricorda che l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Accesso alla riserva per giovani agricoltori o agricoltrici e nuovi agricoltori o agricoltrici: Anche il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice e il nuovo agricoltore o la nuova agricoltrice possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore o agricoltrice esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore o nuova agricoltrice, ed è inoltre esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore o agricoltrice eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva. I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio. Il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 stabilisce i requisiti per l'accesso ad ogni fattispecie.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il o la titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII, facente parte del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087.

10.5 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO

Ai sensi dell'art. 13 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore o un'agricoltrice in attività stabilito o stabilita in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'Organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario o agricoltrice cessionaria, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

L'organismo di coordinamento determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'art. 3 del Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella Legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Si ribadisce che i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione; il mancato rispetto dei vincoli determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

11. SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 3 DEL REG. UE 2021/2115

11.1 SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)

PD02-CRISS

Ai sensi del art. 14 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità si articola come segue:

Forma di pagamento: pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Importo unitario: L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond dell'anno per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Destinatari e requisiti: Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori e le agricoltrici in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili.

Superficie massima: Il sostegno è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore o agricoltrice compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

11.2 SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI E LE GIOVANI AGRICOLTRICI (CIS YF)

PD03-CIS YF

Ai sensi del art. 15 del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087 il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici si articola come segue:

Forma di pagamento: disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile;

Superficie massima: fino a max 90 ha, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Durata massima: 5 anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari e le beneficiarie per il periodo successivo al 2027.

Importo unitario: L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond dell'anno per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Destinatari: Il sostegno è destinato a giovani agricoltori e agricoltrici che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

Requisiti: I o le giovani devono possedere 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito e tutti i requisiti riportati al capitolo 7.2 "Giovane Agricoltore o Agricoltrice" per i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Società: Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore o giovane agricoltrice, ricorrendone tutti gli altri requisiti, è soddisfatto allorquando egli o ella eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, **in ogni anno** per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare.

Cambiamenti all'interno della società: In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice. Invece, se il mutamento è con altro soggetto con la medesima qualifica "giovane", presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore o la giovane agricoltrice.

Cambiamenti della forma giuridica: In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il o la giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente. Il sostegno è concesso anche agli agricoltori e alle agricoltrici che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte dei 5 anni, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE).

12. REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 4 DEL REG. UE 2021/2115

Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la PAC 2023-2027 introduce i seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito Ecoschemi):

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (ECO1);**
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree (ECO2);**
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO3);**
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO4);**
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO5).**

Forma di pagamento: I sostegni per gli Ecoschemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1. Eco-schema del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni e sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Requisiti: Per accedere agli Ecoschemi bisogna essere agricoltore o agricoltrice in attività e impegnarsi, incorrendo in sanzioni nel caso di mancato rispetto degli stessi, ad applicare le pratiche previste nei rispettivi Ecoschemi e alle condizioni riportate nel D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087.

Infatti, se durante il periodo di esecuzione di un impegno (inclusi impegni poliennali) che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario o la beneficiaria cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del o della subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del o della cedente.

12.1 ECOSHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE

PD 05-ES 1.1 e **PD 05-ES 1.2** (art. 17 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il premio sostiene gli agricoltori e le agricoltrici in attività che aderiscono ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con Decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.

Il sostegno è definito in un pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata, e si articola su due livelli ai quali, **alternativamente**, l'agricoltore o agricoltrice può aderire:

Livello 1 **PD 05-ES 1.1: Riduzione dell'antimicrobico resistenza**

L'allevatore o allevatrice si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche o stabilimenti in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda.

Sono ammissibili:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio – 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle **seguenti soglie**:

- a) i valori DDD sono uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono superiori al valore definito dalla mediana, ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

Livello 2 **PD 05-ES 1.2: Adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento e nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo.**

Sono ammissibili al premio:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine;

- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Al livello 2 si accede con l'iscrizione e il rispetto di SQNBA; la domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065.

Con riferimento all'annualità 2024 la richiesta di adesione al sistema SQNBA con pascolamento nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare (per la campagna 2024 l'adesione a SQNBA è sostituita dall'adesione al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602). Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati nel presente manuale al capitolo **10.3.2 PRATI PERMANENTI**"; in particolare dall'attività definita dall'articolo 3, lettera h) del D.M. 23 dicembre 2022, come integrato dall'articolo 1, comma 4 del D.M. 27 settembre 2023 n. 525680 (c.d. pascolamento minimo e massimo tra i 0,2 e 4 UBA/ha)

Nel caso di adesione al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, gli Organismi pagatori acquisiscono, seconde le modalità dagli stessi definite, apposita dichiarazione integrativa. Per l'anno di domanda 2024, la dichiarazione deve riportare almeno le seguenti informazioni minime:

- codice allevamento;
- orientamento dell'allevamento;
- numero di capi che pascolano, distinto per classe di animale;
- periodo di pascolamento (data inizio e data fine).

La dichiarazione non è richiesta nel caso in cui l'allevatore abbia portato gli animali esclusivamente verso un pascolo registrato in BDN, in quanto si prendono a riferimento i capi la cui movimentazione sia registrata in BDN.

Ad eccezione del caso sopra indicato, la dichiarazione deve essere prodotta esclusivamente dagli agricoltori che in domanda unica hanno dichiarato di voler adempiere all'obbligo di pascolamento con un gruppo di animali, in quanto per coloro che invece non dichiarano tale circostanza si prende a riferimento la totalità dei capi detenuti.

Per la campagna 2024 la dichiarazione integrativa deve essere acquisita entro il 31 maggio 2024 e comunque in tempo utile per consentire l'esecuzione dei controlli da parte degli Organismi pagatori durante il periodo di pascolamento.

La dichiarazione può essere successivamente modificata e integrata entro il 31 dicembre 2024

Sono previste deroghe all'adesione al sistema SQNBA. L'adesione non è obbligatoria per i seguenti allevamenti:

- allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo, in quanto la certificazione dell'allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA, indipendentemente dalla dimensione. La deroga in questione è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- allevamenti bovini di piccole dimensioni che insistono sul territorio di propria competenza (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'art. 3, lettera h), del D.M. 23 dicembre 2022 n. 660087. Il rispetto dell'impegno è verificato dalla Provincia autonoma.

In entrambi i livelli, il rispetto dei rispettivi impegni è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del D.M. 660087/2022.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

Si informa che i dati necessari al pagamento dell'eco-schema (UBA inclusi) sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Gli agricoltori e le agricoltrici provvedono, entro quel limite, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Il pagamento è concesso con priorità all'operatore/operatrice (detentore/detentrica) che detiene l'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario o alla soccidaria, salvo diverso accordo tra le parti.

12.2 ECOSHEMA 2 – PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE

PD05-ES2 (art. 18 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori e alle agricoltrici in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato – nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta – all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU (Superficie agricola utilizzata) investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA.

Il sostegno è erogato come pagamento annuale compensativo e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

L'agricoltore o agricoltrice è tenuto o tenuta a rispettare i **seguenti impegni aggiuntivi**, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)";
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*). In Provincia di Bolzano attualmente non sono ammesse deroghe nel corso dei controlli.

Cumulabilità: Questo sostegno è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO 3) e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5 – Colture Arboree).

12.3 ECOSHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO

PD05-ES3 (art. 19 del D.M. 23 dicembre 2022, n.660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori e alle agricoltrici in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse **disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:**

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario o la beneficiaria è tenuto o tenuta a potare, entro il biennio, il 100% delle piante. Al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario o la beneficiaria deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto o tenuta a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è erogato, come pagamento annuale compensativo e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

Cumulabilità: Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2), in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5)

12.4 ECOSHEMA 4 – PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

PD05-ES4 (art. 20 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori e alle agricoltrici in attività per l'avvicendamento, **almeno biennale**, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture

principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura.

Questo sostegno è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Oltre ai **seguenti impegni aggiuntivi**, l'agricoltore o agricoltrice è tenuto o tenuta al rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2 e in generale a quanto previsto dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;
- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche o stabilimenti. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche o stabilimenti quelli con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo o *No tillage* (NT), la Minima Lavorazione o *Minimum tillage* (MT) o la lavorazione a bande o *Strip tillage*.

Si rende noto che se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario o la beneficiaria cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito o ai capi animali trasferiti per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del o della subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del o della cedente. Questo eco-schema implica quindi che il beneficiario o la beneficiaria deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed è tenuto o tenuta a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

12.5 ECOSHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI

PD04-ES5a e **PD04-ES5s** (art. 21 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori e alle agricoltrici in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli. Questo sostegno è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base

al reddito per la sostenibilità, per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

L'eco-schema è suddiviso in due categorie:

1) Nelle superfici con colture arboree PD04-ES5a, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA-Sistema d'Identificazione delle Parcelle Agricole;
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). In Provincia di Bolzano attualmente non sono ammesse deroghe nel corso dei controlli.

2) Nelle superfici a seminativo PD04-ES5s, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di

impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Cumulabilità: Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

13. SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SEZIONE 3 DEL REG. UE 2021/2115

13.1 NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

(art. 22 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori e alle agricoltrici in attività sotto forma di pagamento per ettaro e/o per capo ammissibile che rispetti i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Gli importi unitari medi del sostegno sono pianificati nella sezione per premi nella sezione 5.1. CIS(32) del PSP. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Il sostegno in questione si articola su tre piani: quello zootecnico, quello dei seminativi e quello delle colture permanenti (l'elenco è riportato al capitolo 9. "Regimi di Sostegno"). In Provincia di Bolzano il regime di Sostegno accoppiato si riferisce esclusivamente alle misure zootecniche.

Nella PAC 2023-2027 non è previsto il raggiungimento del numero minimo di 3 UBA per accedere ai premi zootecnici.

Termini per i requisiti di identificazione e registrazione: Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), i requisiti di identificazione individuale e registrazione si considerano soddisfatti se sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del o della richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Tutti gli animali del beneficiario o della beneficiaria rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore o allevatrice deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

13.2 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE

PD 07-CIS(01a) e **PD 07-CIS(01b)** (art. 23 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

13.2.1 SOSTEGNO VACCHE DA LATTE

Il sostegno è assegnato per premi alle vacche da latte, i cui dati sono forniti dalla BDN per il periodo gennaio – dicembre anno di campagna:

- di età superiore ai venti mesi;
- che partoriscono nell'anno, l'aiuto spetta all'operatore o all'operatrice che detiene la vacca al momento del primo parto;

- i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- il o la richiedente deve essere l'operatore o l'operatrice che detiene un allevamento attivo.

Due livelli di premio - Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con altri premi carne:

Livello 1 PD 07-CIS(01a) - Sostegno vacche da latte (comma 1, livello 1): spetta all'operatore o all'operatrice che detiene la vacca al momento del parto, la quale

- dev'essere correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e
- associata ad un codice allevamento che rispetta le condizioni relative ai requisiti qualitativi ed igienico sanitari sotto citati, nell'anno di presentazione della domanda,
- l'azienda deve aderire a ClassyFarm;

Livello 2 PD 07-CIS(01b) - Sostegno vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (comma 1, livello 2): spetta all'operatore o all'operatrice che detiene la vacca al momento del primo parto - che deve avvenire obbligatoriamente in allevamento situato in zone montane -, la quale

- dev'essere correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e
- associata per almeno sei mesi continuativi nell'anno di domanda ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta **uno** dei parametri qualitativi ed igienico sanitari indicati nel successivo paragrafo "Requisiti igienico-sanitari".

Per tutti i soggetti presi in considerazione ai fini del conteggio dei sei mesi, la verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è eseguita in applicazione della normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN. In assenza della stessa, non è possibile procedere al pagamento del premio.

Requisiti igienico-sanitari - Per validare il sostegno l'allevamento deve rispettare determinati requisiti igienico sanitari. Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito dal D.M. 7 aprile 2015, n. 2337. In Provincia di Bolzano gli enti preposti ricadono nella Sennereiverband e nella Concast. Nel caso il o la richiedente si affidi ad altri enti certificati è richiesto che ne dia comunicazione ad OPPAB entro il 31 dicembre dell'anno di campagna. Le analisi devono essere trasmesse all'Organismo pagatore anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati.

L'allevamento per essere ammissibile rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui sopra siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,20 gr per 100 ml.

Invece, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo **uno** dei parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra-riportati.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari devono essere espressi:

per le cellule somatiche:	in cellule/ml
per il tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT):	in unità formanti colonia (ufc)/ml
qualora il valore delle analisi sia espresso in peso/peso (p/p)	utilizzare il coefficiente di conversione 0,971

Per ciascun mese esaminato devono essere contemporaneamente presenti i dati di produzione estratti dall'OP dal SIAN e i risultati delle analisi. I produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette devono trasmettere all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;

Si applicano alcune deroghe:

- 1) per i produttori ubicati in zone di montagna, deve essere presente almeno un'analisi al mese;
- 2) le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore, comunque, a quattro mesi continuativi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche;
- 3) per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 4) per i produttori diversi da quelli ubicati in zona montana devono essere presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);

13.2.2 SOSTEGNO BUFALAE DI ETÀ SUPERIORE A 30 MESI (COMMA 5)

Il sostegno è assegnato alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio spetta all'operatore o all'operatrice che detiene la bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN); il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 23 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 coincide con l'anno solare.

13.3 SOSTEGNO ACCOPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE CARNE BOVINA

PD 07-CIS(03a) e **PD 07-CIS(03b)** (art. 24 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

13.3.1 SOSTEGNO VACCHE NUTRICI

Il sostegno accoppiato è assegnato per premi vacche nutrici, i cui dati sono forniti dalla BDN per il periodo gennaio – dicembre anno di campagna:

- di età superiore ai venti mesi;
- che partoriscono nell'anno; l'aiuto spetta all'operatore/operatrice che detiene la vacca al momento del primo parto;
- i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- il o la richiedente è l'operatore o l'operatrice di un allevamento attivo.

Due livelli di premio: Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi latte:

Livello 1 PD 07-CIS(03a) - Sostegno vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine: spetta all'operatore/operatrice (detentore/detentrica) che detiene la vacca al momento del parto, la quale

- dev'essere correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN),
- iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X del D.M 23 dicembre 2022, n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;

Livello 2 PD 07-CIS(03b) - Sostegno vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte: spetta all'operatore/operatrice (detentore/detentrica) che detiene la vacca al momento del parto, la quale

- dev'essere correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN),
- non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

13.3.2 SOSTEGNO MACELLATI

Sostegno accoppiato assegnato per premi ai bovini macellati, i cui dati sono forniti dalla BDN per il periodo gennaio – dicembre anno di campagna e:

- in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal o dalla richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm;
- l'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il o la richiedente è l'operatore o l'operatrice di un allevamento attivo.

Due livelli di premio: Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con altri premi carne né latte:

Livello 1 PD 07-CIS(04a) : spetta per i capi allevati dal o dalla richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;

Livello 2 PD 07-CIS(04b) : spetta

- per i capi allevati dal o dalla richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi continuativi prima della macellazione e
 - (1) certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012,
 - (2) appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti,
 - (3) allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovino da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013,

- ii) per i capi allevati dal o dalla richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

I premi di cui al punto 13.3 spettano ai capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi. Il bovino oggetto della richiesta, inoltre, deve essere macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del o della richiedente.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei o una delle richiedenti. Il premio alla macellazione viene riconosciuto a proprietari e proprietarie o a operatori e operatrici di capi macellati ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente all'operatore o all'operatrice .

13.4 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE OVI-CAPRINO

PD 07-CIS(05a) (art. 25 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

13.4.1 SOSTEGNO AGNELLE DA RIMONTA (COMMA 1)

Il sostegno accoppiato è assegnato alle agnelle

- identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
- i cui dati sono forniti dalla BDN per il periodo gennaio – dicembre anno di campagna,
- il o la cui richiedente domanda unica sia il proprietario o la proprietaria dell'allevamento oppure l'operatore o l'operatrice che detiene l'allevamento; qualora il premio sia richiesto da entrambi, lo stesso viene erogato con precedenza all'operatore o all'operatrice;

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del Decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del Decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

13.4.2 SOSTEGNO CAPI OVINI E CAPRINI IGP MACELLATI (COMMA 5)

Il sostegno accoppiato è assegnato a capi ovicaprini

- identificati individualmente e registrati ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello,

- le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, con i relativi dati forniti dalla BDN per il periodo gennaio – dicembre anno di campagna,
- il o la cui richiedente l'aiuto sia l'operatore o l'operatrice oppure il proprietario o la proprietaria dell'allevamento e abbia detenuto il capo fino alla sua macellazione;

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare e i dati sono desunti dalla BDN.

13.5 PREMESSA SULLE TEMPISTICHE DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI

Il mancato rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) comportano sanzioni e/o riduzioni che devono essere applicate in caso di violazione.

Il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Reg. (UE) n. 2021/520 recano le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, ulteriormente precisate a livello nazionale dalla nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 del Ministero della Salute. Sulla base della normativa sopra citata, le tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN sono le seguenti:

a) Capi bovini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

b) Capi ovicaprini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro sei mesi dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione. Il termine in questione non si applica agli animali destinati a essere inviati al macello prima dei dodici mesi di età;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

Si precisa che per tutte le specie animali, le registrazioni in BDN possono essere eseguite sia dall'allevatore o allevatrice in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. **In entrambi i casi, la registrazione in BDN dell'evento deve essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni** come sopra specificato.

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di identificazione dei capi e di registrazione in BDN, applicando specifiche procedure di calcolo. Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

14. COMPATIBILITÀ E CONTROLLO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO

L'agricoltore o agricoltrice deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento: una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa per i quali è possibile richiedere un aiuto, e li seleziona sulla base della rispettiva cumulabilità. La stessa cosa si applica per i sostegni zootecnici.

Incompatibilità tra i sostegni - Alcuni sostegni non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro o per gli altri; compatibilmente ai requisiti informatici il sistema di raccolta domande guiderà l'utente in questa scelta sulla base delle informazioni contenute nel modulo precompilato.

Nell'universo dei pagamenti diretti, secondo quanto previsto dal D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, i seguenti sostegni non sono cumulabili tra loro:

- il livello 1 e il livello 2 dell'eco-schema 1
- eco-schema 2 ed eco-schema 5 - lato colture arboree

Di seguito si rappresenta la matrice di cumulabilità degli Ecoschemi:

	ECO-1 liv. 1*	ECO-1 liv. 2*	ECO-2	ECO-3	ECO-4	ECO-5 Arboree	ECO-5 Seminativi
ECO-1 liv. 1*		NON CUMULABILE					
ECO-1 liv. 2*	NON CUMULABILE						
ECO-2				CUMULABILE		NON CUMULABILE	
ECO-3			CUMULABILE			CUMULABILE	
	ECO-1 liv. 1*	ECO-1 liv. 2*	ECO-2	ECO-3	ECO-4	ECO-5 Arboree	ECO-5 Seminativi
ECO-4							CUMULABILE
ECO-5 Arboree			NON CUMULABILE	CUMULABILE			
ECO-5 Seminativi					CUMULABILE		

- sostegni accoppiati zootecnia: ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116, **ogni capo** potenzialmente ammissibile **potrà ricevere un unico sostegno zootecnia** (ed unico livello) **per una sola volta** per anno di campagna - nell'ambito dell'istruttoria viene eseguito un controllo sui capi duplicati tra sostegni diversi per lo stesso agricoltore e la stessa agricoltice sia a livello capi richiesti in OPPAB che in altri OP.

Inoltre, con la deliberazione della Giunta Provincia n. 100 del 31/01/2023 ad oggetto “Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige sono inoltre delineate le informazioni sulla complementarità dei sostegni tra primo pilastro e altri strumenti della politica agricola comune PAC. In particolare, si è verificata la demarcazione con Domanda Unica e gli interventi SRA Sviluppo Rurale:

- Per quanto riguarda SRA30, benessere animale, la demarcazione con eco-schema 1 livello 2 è stata definita in funzione delle specie animali sostenute: mentre l'eco-schema prevede il sostegno di bovini e suini, SRA30 prevede aiuti per ovini, caprini ed equini.
- Per gli altri interventi (SRA08, 09, 14 e 29) gli impegni che vengono remunerati sono diversi e non sovrapponibili con gli aiuti del primo pilastro.

Controlli OPPAB per evitare il doppio finanziamento - OPPAB svolge i seguenti controlli istruttori per assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento:

- controllo dei capi doppi: verifica che il medesimo capo non venga richiesto da due richiedenti. Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei o una delle richiedenti.
- controllo dei superi interni e superi di coordinamento: verifica che non ci sia sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende di OPPAB o di altri OP
- controllo Ecoschema 1 livello 1 vs 2: verifica che il medesimo capo venga pagato per un unico livello nel caso il richiedente abbia previsto il pascolamento per gruppo di animali.

Inoltre, in fase di raccolta domanda, il sistema informatico non permette di richiedere le stesse superfici per eco-schema 2 ed eco-schema 5 – colture arboree.

15. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

La condizionalità è definita in un elenco di obblighi minimi ai sensi dell'Allegato III del 2021/2115 e comprende inoltre il rispetto delle norme della condizionalità sociale ai sensi dell'Allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e di quanto prescritto dagli artt. 12, 13, 14 del medesimo Regolamento, dagli artt. 83, 84 e 85 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del Reg. del. (UE) n. 1172/2021, che devono essere rispettati su tutta l'azienda e durante tutto l'anno.

Obblighi di condizionalità (CGO e BCAA) - Il beneficiario o la beneficiaria è tenuto o tenuta a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità. È sanzionata la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea, e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'art. 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

Le informazioni al proposito sono messe a disposizione alla compilazione della domanda dalle autorità competenti nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo.

Obblighi di condizionalità sociale - Il beneficiario o la beneficiaria sono tenuti inoltre a rispettare gli obblighi imposti dalla condizionalità sociale; il sanzionamento scatta quando è accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

Sanzione amministrativa - La sanzione amministrativa si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile, se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario o alla beneficiaria che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

I o le richiedenti sono informati o informate degli obblighi e degli impegni di condizionalità essendo questi ultimi riportati nella domanda unica. L'ultima versione aggiornata degli obblighi e degli impegni di condizionalità è inoltre resa disponibile sul sito internet di OPPAB.

16. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

16.1 REQUISITI MINIMI, SANZIONI E CONTROLLI

Requisiti: L'art. 7, comma 2, del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori e alle agricoltrici in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica.

Soglia minima: Inoltre, in applicazione dell'art. 8 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 non sono corrisposti pagamenti per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro trecento (300,00 €), prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

Controlli: Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto

- **Controlli tramite monitoraggio satellitare (AMS):** l'attività minima e gli impegni possono essere soggetti a controlli tramite monitoraggio satellitare durante tutto il corso dell'anno;
- **Controlli in loco:** si dettagliano in
 - Controlli relativi alle superfici
 - Controlli relativi alla zootecnia (capi detenuti in stalla, registrazione e identificazione, registro di stalla)
 - Controlli relativi al rispetto dei criteri di condizionalità

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Sanzioni: Il mancato rispetto, da parte del o della richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni e sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il o la richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena il decadimento del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea, e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Il o la richiedente è tenuto o tenuta a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al richiedente medesimo o alla richiedente medesima o tramite apposita procedura di recupero;

16.2 CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO - AGRICAT

(art. 9 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087)

Ai sensi dell'art. 19, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori e alle agricoltrici per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori e tutte le agricoltrici che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Tale prelievo è operato dagli Organismi pagatori competenti ed è eseguito, in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario o della beneficiaria, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

La copertura assicurativa viene attivata contestualmente al primo pagamento percepito dall'agricoltore o agricoltrice.

16.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La disciplina nazionale antimafia (Decreto legislativo 159/2011) è stata oggetto di svariate modifiche.

Soglie per l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia: L'art. 48-bis della Legge di conversione del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 ha stabilito definitivamente la soglia di 25.000 euro, oltre alla quale è previsto per le aziende che detengono terreni l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia. Il combinato disposto dei provvedimenti in materia configura diversi profili per quanto concerne l'obbligo di produrre documentazione presso gli uffici competenti:

- per le aziende che non detengano terreni, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è € 150.000;
- nel caso di aziende che detengano terreni, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei;

Documentazione da consegnare per il rilascio della certificazione antimafia: L'Organismo pagatore deve richiedere alla Prefettura competente per territorio il rilascio dell'apposita informativa antimafia, previa consegna da parte dell'interessato o interessata di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal o dalla rappresentante legale, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi limitata a quelli aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello stato (art. 85 comma 3), e dichiarazione sostitutiva per tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e fotocopia del documento d'identità del soggetto di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 159/2011; è competente al rilascio della documentazione esclusivamente il Prefetto del luogo in cui ha sede l'operatore economico.

Termini di rilascio dell'informativa antimafia: Ai sensi dell'art. 92 del Decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata dal Prefetto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Pagamento sotto condizione risolutiva: Decorso il termine previsto dalla normativa, l'Organismo pagatore procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva, comportando che il pagamento sarà revocato se dovessero essere successivamente accertati gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa; la comunicazione della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata A.R. oppure via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato o beneficiaria interessata.

16.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento via bonifico bancario o postale – Ai sensi della Legge 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge 27 dicembre 2006, n. 286 e ss.mm.ii, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e dalle beneficiarie e agli stessi o alle stesse intestati.”

Indicazione obbligatoria del codice BIC/SWIFT per transazioni transfrontaliere e internazionali – Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo specifici standard e regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento. La delibera 85/2013 *“Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009”* chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Indicazione obbligatoria del codice IBAN - Pertanto, ogni beneficiario o beneficiaria richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario o la beneficiaria richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore o agricoltrice è obbligato od obbligata a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Pagamento corretto tramite codice IBAN - Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, applicata in Italia con Legge n. 88/2009 e con il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario o la beneficiaria indicato dall'identificativo unico”.

All'art. 24 la norma ha sancito il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito; pertanto, l'interessato o interessata deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda lo o la identifichino quale beneficiario o beneficiaria.

Nel caso in cui il o la richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la domanda e una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del o della richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, oltre all'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, l'attestazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito il modello utilizzato in domanda:

Informativa breve ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail: direzione generale@provincia.bz.it; PEC: generaldirektion.direzione generale@pec.prov.bz.it.

I dati di contatto del o della **Responsabile della protezione dei dati** (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail: rp d@provincia.bz.it PEC: rp d_dsb@pec.prov.bz.it.

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per l'adempimento di obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell'informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti.

Per ulteriori informazioni, anche in merito all'esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD **si rimanda all'informativa dettagliata** sul trattamento dei dati personali consultabile sul sito web <https://organismo-pagatore.provincia.bz.it/> nella sezione in basso a sinistra "Pubblicazioni istituzionali" sotto "[PAC 2023-2027: Informazioni sul trattamento dei dati personali - fondi FEAGA e FEASR](#)".

Si informa che, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'interessato o interessata potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

16.6 PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA DEI PAGAMENTI E DELLE COMUNICAZIONI

Obblighi di pubblicazione - L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari e delle beneficiarie di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario o beneficiaria per ciascuno di tali fondi.

Sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano - Sul sito dell'Amministrazione Trasparente della Provincia Autonoma di Bolzano, i beneficiari e le beneficiarie possono accedere alla visualizzazione dei pagamenti e delle concessioni dei finanziamenti provenienti dal FEAGA e dal FEASR.

In particolare, nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - "Atti di concessione" - "Pubblicazione dei pagamenti e delle concessioni" (link: <https://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/beneficiari-finanziamenti-feaga-feasr.asp>) è possibile consultare:

- i dati relativi ai pagamenti e ai beneficiari e alle beneficiarie degli aiuti provenienti dai fondi agricoli FEASR e FEAGA relativi all'esercizio finanziario precedente (pagina "Pagamenti")
- i dati relativi agli importi di pagamento autorizzati dell'Area Autorizzazione e Servizio Tecnico, a partire dal giorno dopo l'autorizzazione del pagamento (pagina "Concessioni")

Comunicazioni relative ai procedimenti individuali - Invece, le comunicazioni inerenti al proprio procedimento saranno inviate da OPPAB tramite posta elettronica certificata (PEC) e in mancanza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali comunicazioni generali o comunicazioni individuali per un elevato numero di destinatari e destinatarie che comportano una gravosa gestione da parte di OPPAB possono essere rese disponibili direttamente sul sito web istituzionale dell'Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano - OPPAB, ovvero sul sito Istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano nella sezione Amministrazione Trasparente oppure contattando il Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) presso il quale è stata presentata la domanda.

Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari

Ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 e a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del suddetto regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR, nonché, se del caso, delle informazioni sui gruppi ai quali partecipano i beneficiari conformemente all'articolo 59, paragrafo 4 sempre del Regolamento (UE) 2022/2116, come fornite da tali beneficiari.

L'informazione viene precompilata in domanda ove disponibile e deve essere confermata e/o integrata dal beneficiario o dalla beneficiaria.